

Edizione di venerdì 16 novembre 2018

IVA

Operazioni fuori campo senza fattura elettronica

di **Sandro Cerato**

ACCERTAMENTO

Decreto fiscale: la definizione agevolata dei PVC

di **Angelo Ginex**

PATRIMONIO E TRUST

Il regime di esenzione per il passaggio generazionale di aziende e partecipazioni

di **Sergio Pellegrino**

ACCERTAMENTO

Illegittima l'apertura coattiva di borse e armadi nel corso dell'accesso

di **Marco Bargagli**

DIRITTO SOCIETARIO

Gli aspetti civilistici della cessione del ramo d'azienda

di **EVOLUTION**

RASSEGNA RIVISTE

Affitto e cessione dell'azienda agricola

di **Samuele Cantini**

IVA

Operazioni fuori campo senza fattura elettronica

di **Sandro Cerato**

Le **operazioni escluse dal campo di applicazione dell'Iva** (cd. "fuori campo") sono in linea generale **escluse dall'obbligo di emissione della fattura elettronica**, trattandosi di operazioni per le quali non è (quasi mai) richiesto l'obbligo di emissione della fattura. È quanto emerge dalla lettura dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate nel corso del recente incontro con la stampa specializzata.

È bene ricordare che **l'avvento della fattura in formato elettronico** non comporta alcun cambiamento in relazione alle regole riguardanti le operazioni per le quali sussiste l'obbligo di emissione della fattura. In linea generale, infatti, affinché sussista l'obbligo di emissione della fattura è richiesto che **l'operazione sia rilevante ai fini Iva**, ossia sussistano tutti i presupposti per l'applicazione della stessa (oggettivo, soggettivo e territoriale). Pertanto, è obbligatorio emettere la fattura per quelle operazioni per le quali, nonostante sussistano tutti i predetti requisiti, materialmente l'imposta non è applicata in quanto trattasi di **operazioni esenti** ([articolo 10 D.P.R. 633/1972](#)) o **non imponibili** ([articoli 8 e ss. D.P.R. 633/1972](#)).

A partire dal 2013, tuttavia, la regola descritta ha trovato un'importante eccezione, poiché l'[articolo 21, comma 6-bis, D.P.R. 633/1972](#), prevede l'obbligo di emissione della fattura anche per le **operazioni fuori campo Iva per carenza del presupposto territoriale**.

Trattasi sia delle cessioni di beni, sia delle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di controparti non stabilite ai fini Iva in Italia, per le quali l'imposta **non deve essere applicata nel territorio dello Stato**, nel qual caso si richiede l'apposizione nel documento delle seguenti diciture:

- **inversione contabile** in presenza di debitore soggetto passivo d'imposta in **altro Stato Ue**;
- **operazione non soggetta** in presenza di controparte stabilita in un **Paese extraUe**.

Si ricorda altresì che tali operazioni **concorrono alla formazione del volume d'affari** del soggetto passivo, dovendosi indicare nel **quadro VE** della dichiarazione annuale Iva (anche se "sterilizzate" per la verifica dello *status* di esportatore abituale).

Nel corso del Forum l'**Agenzia delle Entrate** ha confermato che per le operazioni fuori campo Iva non sussiste alcun obbligo di emissione della fattura, anche se in formato elettronico, posto che **l'introduzione del file Xml, in luogo del documento cartaceo, non ha comportato alcun cambiamento delle regole normative**. A dire il vero, l'Agenzia pone l'esempio dei **regimi**

monofase (di cui all'[articolo 74 D.P.R. 633/1972](#)), per i quali in realtà **non** vi è un'**esclusione** da Iva, bensì una **particolare modalità di applicazione** della stessa, che ha comunque portato il legislatore ad esonerare tali soggetti dall'obbligo di emissione della fattura.

Dal chiarimento dell'Agenzia si evince quanto segue:

- per le **operazioni fuori campo Iva** non sussiste alcun obbligo di emissione della fattura, ferma restando la possibilità di emetterla (elettronica dal 1° gennaio 2019), inviandola tramite il Sdi ed indicando nel campo "codice natura" quale natura dell'operazione il **codice "N2"**. Nella prassi, infatti, le aziende preferiscono emettere la fattura anche quando non sussista alcun obbligo, e ciò al fine di standardizzare le procedure amministrative e contabili per la formazione e la registrazione dei documenti;
- per le **operazioni fuori campo Iva, per le quali sussiste l'obbligo di emissione della fattura** (quelle indicate nell'[articolo 21, comma 6-bis, D.P.R. 633/1972](#)), il documento continuerà ad essere in **formato cartaceo** trattandosi di operazioni intercorse con controparti **non stabilite nel territorio dello Stato**. Tali operazioni dovranno quindi essere riepilogate nel cd. "**esterometro**", ferma restando la facoltà di emissione della **fattura elettronica** nel qual caso il soggetto passivo evita di includere le stesse nella predetta comunicazione.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



ACCERTAMENTO

Decreto fiscale: la definizione agevolata dei PVC

di Angelo Ginex

Tra le tante novità introdotte dal **D.L. 119/2018** (c.d. Decreto fiscale), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 23 ottobre 2018 ed entrato in vigore il giorno successivo, vi è quella contemplata dall'[articolo 1](#), il quale disciplina la **definizione agevolata dei processi verbali di constatazione**, sempre all'ambito fine di ripristinare un rapporto di reciproca fiducia e collaborazione tra l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti.

In linea generale, la norma citata permette di definire il **contenuto integrale** dei processi verbali di constatazione, presentando la **dichiarazione omessa oppure quella integrativa** in relazione a ciascun periodo d'imposta e **versando soltanto le imposte autoliquidate, senza l'applicazione di sanzioni e interessi**.

Ambito di applicazione

La misura in parola è **applicabile a tutti i processi verbali di constatazione** redatti ai sensi dell'[articolo 24 L. 4/1929](#) e **consegnati entro il 24 ottobre 2018**.

Possono essere oggetto di regolarizzazione le violazioni contestate in materia di:

1. **imposte sui redditi e addizionali, contributi previdenziali, ritenute, imposte sostitutive, Irap, Ivie, Ivafe ed Iva;**
2. **risorse proprie tradizionali UE** (in tal caso, saranno dovuti anche gli **interessi di mora**, previsti dall'[articolo 114, paragrafo 1, Regolamento \(UE\) n. 952/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 e decorrenti dall'1 maggio 2016, fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 3 e 4 dello stesso articolo).

Costituisce **causa di esclusione** dalla definizione agevolata dei PVC la **notifica di un avviso di accertamento o consegna di un invito al contraddittorio prima del 24 ottobre 2018**. In tal caso, una soluzione potrebbe essere la definizione agevolata degli avvisi di accertamento ex [articolo 2 D.L. 119/2018](#).

Termini

Le **dichiarazioni di regolarizzazione** delle violazioni constatate nei verbali devono essere:

- **inoltrate entro il 31 maggio 2019**, con le modalità stabilite da un successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate;

- **relative** a violazioni attinenti ai **periodi di imposta** per i quali **non siano scaduti i termini per l'accertamento** ai fini delle imposte dirette ([articolo 43 D.P.R. 600/1973](#)) e dell'Iva ([articolo 57 D.P.R. 633/1972](#)).

In caso di omessa dichiarazione di investimenti e attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato ([articolo 12, commi 2-bis e 2-ter, D.L. 78/2009](#)), è previsto il **raddoppio del termine di decadenza**.

Precisazioni e chiarimenti

Ai fini della regolarizzazione **non è possibile utilizzare in dichiarazione, a scomputo del maggior imponibile dichiarato, le perdite di precedenti esercizi** ([articoli 8 e 84 Tuir](#)), anche se ulteriori rispetto a quelle già indicate nella dichiarazione presentata nei termini. La disposizione trova applicazione anche nel caso in cui il contribuente abbia omesso la presentazione della dichiarazione nel periodo di imposta oggetto di regolarizzazione.

Se il processo verbale di constatazione riguarda dei soggetti che producono **redditi in forma associata** ([articolo 5 Tuir](#)) oppure che hanno optato per il **regime di trasparenza fiscale** ([articoli 115 e 116 Tuir](#)), anche i soci hanno la possibilità di presentare la propria dichiarazione per regolarizzare il reddito di partecipazione ad essi imputabile.

Perfezionamento ed effetti

La definizione si perfeziona con la presentazione della **dichiarazione** ed il contestuale **pagamento** delle imposte, da effettuarsi **entro il 31 maggio 2019**, in unica soluzione o della prima rata, con un massimo di venti rate trimestrali.

È esclusa la **compensazione** prevista dall'[articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#).

In caso di **mancato perfezionamento** della procedura l'ufficio competente procede alla notifica degli atti relativi alle violazioni contestate. In tal caso, **i termini di accertamento per i periodi di imposta fino al 31 dicembre 2015 sono prorogati di 2 anni**, in deroga all'[articolo 3, comma 1, L. 212/2000](#) che sancisce l'irretroattività delle norme tributarie.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



PATRIMONIO E TRUST

Il regime di esenzione per il passaggio generazionale di aziende e partecipazioni

di **Sergio Pellegrino**

Il [comma 4-ter dell'articolo 3 del TUS](#) prevede un importante **regime agevolativo** per favorire il **passaggio generazionale delle aziende di famiglia**, anche quando questo si realizza in **via "indiretta"**, attraverso il trasferimento delle partecipazioni nei veicoli societari che le detengono.

La norma stabilisce che siano esenti dall'**imposta sulle successioni i trasferimenti di aziende o rami aziendali, di azioni e quote sociali**, che si realizzano (fra l'altro) mediante **disposizioni mortis causa a favore dei discendenti e/o del coniuge dell'imprenditore o del titolare di partecipazioni** quando vengono rispettate determinate condizioni, differenziate a seconda dell'"oggetto" del trasferimento.

Quando il bene che perviene all'erede per effetto della successione è un'**azienda** o un **ramo aziendale**, questi **si deve impegnare a proseguire l'attività d'impresa per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento**: tale impegno deve essere formalizzato in modo esplicito nella **dichiarazione di successione**.

Nel caso in cui **l'impegno non venga mantenuto, viene meno l'agevolazione** e l'erede è tenuto a corrispondere **l'imposta nella misura ordinaria, la sanzione amministrativa del 30% per l'omesso versamento e gli interessi di mora**.

Se invece ad essere trasferite sono **partecipazioni in società di capitali**, l'esenzione è condizionata al fatto che l'erede **acquisisca o integri il controllo di diritto di cui all'articolo 2359, primo comma, n. 1), cod. civ.**, disponendo della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria.

La norma impone anche in questo caso un **periodo di monitoraggio quinquennale**: l'avente causa deve infatti impegnarsi nella dichiarazione di successione a **mantenere il controllo della società per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento**, pena la debenza dell'imposta di successione nella misura ordinaria, delle sanzioni e degli interessi.

Questa prescrizione **non impedisce all'erede di cedere nel termine quinquennale le partecipazioni che eccedano quelle che gli consentono di disporre del controllo di diritto della società**: se, ad esempio, ha ricevuto per effetto della successione una partecipazione pari all'80% del capitale sociale, potrebbe mantenere l'esenzione pur realizzando una quota

rilevante a condizione di mantenere comunque la maggioranza, ossia il 50% +1 dei diritti di voto.

Dalla lettera della norma si evince come il legislatore abbia posto dei **vincoli soltanto in relazione al trasferimento di partecipazioni in società di capitali**, facendo infatti esclusivamente riferimento ai *“soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del TUIR”* e richiedendo per essi l'acquisizione o integrazione del controllo di diritto e il mantenimento dello stesso per un periodo quinquennale.

Ciò comporta che **non vi sono limitazioni applicabili per il trasferimento di partecipazioni in società di persone**: l'imposta sulle successioni in questo caso non si applica se ricorrono gli altri presupposti individuati dalla norma quanto all'individuazione degli eredi che possono fruire dell'agevolazione.

Nel caso in cui, quindi, oggetto di trasferimento siano partecipazioni detenute in una **società in nome collettivo o in una società in accomandita semplice**, come evidenziato dalla stessa Agenzia delle Entrate nella [circolare 3/E/2008](#), **l'esenzione spetta indipendentemente dalla percentuale di partecipazione al capitale trasferita**; stesso discorso dovrebbe valere per le **partecipazioni in società semplici** (la disposizione parla infatti genericamente di *“quote sociali e di azioni”*, senza effettuare ulteriori distinguo).

In considerazione del fatto che il periodo di monitoraggio è previsto dalla norma soltanto per aziende e partecipazioni in società di capitali (*“... Il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso ...”*), **per le partecipazioni in società di persone l'agevolazione si “consolida” immediatamente e la partecipazione ricevuta in esenzione potrebbe essere immediatamente ceduta** (sul punto però non vi sono riferimenti utili nella prassi dell'Agenzia).

Infine, l'esenzione spetta anche nel caso di partecipazioni in **società non residenti**, seguendo la differente disciplina che si rende applicabile alle società di capitali e di persone, a seconda della assimilabilità delle stesse all'uno o all'altro modello.

Master di specializzazione

LABORATORIO PROFESSIONALE SUL TRUST: CASI OPERATIVI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

ACCERTAMENTO

Illegittima l'apertura coattiva di borse e armadi nel corso dell'accesso

di **Marco Bargagli**

Come noto, la normativa di riferimento pone precise **regole operative** da seguire nel corso dei c.d. **"accessi, ispezioni e verifiche"** effettuati **presso la sede del contribuente**.

Nello specifico, l'[articolo 52 D.P.R. 633/1972](#) richiamato – **ai fini delle imposte sui redditi** – dall'[articolo 33 D.P.R. 600/1973](#), disciplina il **potere di accesso** nei locali che rientrano nella disponibilità del contribuente ispezionato, ivi compresa le procedure da seguire in **casi particolari**.

Normalmente l'accesso viene definito come la **possibilità di entrare in un determinato luogo ove il contribuente esercita un'attività commerciale, agricola, artistica o professionale (c.d. domicilio fiscale del contribuente)**, anche **senza il consenso del soggetto che ne ha la disponibilità**, al fine di procedere con **l'effettuazione di una verifica fiscale**.

L'accesso può essere effettuato anche in **locali diversi** da quelli sopra indicati (es. **presso l'abitazione del contribuente**), ma in tale circostanza occorre ottenere la **preventiva autorizzazione** del Procuratore della Repubblica, che sarà concessa solo in presenza di **gravi indizi di violazioni delle norme tributarie** allo scopo di **reperire libri, registri, documenti e altre prove delle suddette violazioni**.

Ciò posto, occorre domandarci se nel **corso delle operazioni di ricerca documentale esperita presso i locali aziendali** è possibile procedere a **perquisizioni personali e all'apertura coattiva di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili**.

In tale circostanza, **a parere di chi scrive**, l'apertura coattiva di determinati luoghi e oggetti richiede l'autorizzazione del Pubblico Ministero solo di fronte **all'espressa opposizione da parte del contribuente**.

Tale approccio appare confermato anche dalla **prassi operativa (cfr. Manuale in materia di contrasto all'evasione e alle frodi fiscali, circolare n. 1/2018 del Comando Generale della Guardia di Finanza volume II – parte III – capitolo 2 "Poteri esercitabili", pag. 24)**, la quale ha chiarito che in base all'[articolo 52, comma 3, D.P.R. 633/1972](#) è sempre **necessaria l'autorizzazione** del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente per procedere a:

- perquisizioni personali;
- apertura coattiva di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili e ripostigli.

Di conseguenza, qualora nel corso delle operazioni di accesso si **presenti la necessità di procedere ai citati adempimenti**, occorre **provvedere tempestivamente a richiedere alla competente Autorità Giudiziaria il necessario provvedimento autorizzativo**.

Tuttavia, con particolare riferimento **all'esame di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili e ripostigli**, il citato documento di prassi evidenzia, richiamando la giurisprudenza di legittimità, che l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica è richiesta **solo nel caso di "apertura coattiva"** e non anche, quindi, quando **l'attività di ricerca si svolga con la collaborazione del contribuente o nel caso in cui cassetti e armadi non siano chiusi a chiave** (cfr. Corte di cassazione, [sentenza n. 3204 del 18.02.2015](#)).

Sullo specifico punto è recentemente intervenuta, in sede di legittimità, la **suprema Corte di cassazione con l'ordinanza n. 24306 del 4.10.2018** la quale ha confermato che il provvedimento del magistrato non si rende necessario qualora il contribuente **acconsenta spontaneamente all'apertura**, ad esempio, di una **borsa di un dipendente aziendale**.

In merito, il **giudice di appello** ha evidenziato che **l'acquisizione dei dati di cui al conto corrente intestato ad una persona fisica era stata effettuata illegittimamente**, in quanto era stata posta in essere mediante **l'apertura di una "borsa chiusa"** previa autorizzazione di un soggetto **non delegato a prestare assistenza**.

Di contro gli ermellini, **accogliendo il ricorso dell'Agenzia delle entrate**, hanno confermato che **deve ritenersi legittima l'acquisizione della documentazione custodita all'interno di una borsa rinvenuta in sede di verifica fiscale "laddove l'apertura della stessa è avvenuta con l'autorizzazione di un dipendente dell'impresa in verifica e, comunque, senza che sia stata sollevata alcuna contestazione specifica in sede di dichiarazione resa a chiusura della verifica medesima"**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



Master di specializzazione

DALLA VERIFICA FISCALE AL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Scopri le sedi in programmazione >

DIRITTO SOCIETARIO

Gli aspetti civilistici della cessione del ramo d'azienda

di **EVOLUTION**



La cessione del ramo aziendale, alla stregua della cessione d'azienda, rappresenta un'operazione di trasferimento della proprietà da un soggetto, il cedente, ad un altro, il cessionario a fronte del pagamento di un corrispettivo.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione "Operazioni straordinarie", una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo rappresenta uno strumento utile per approfondire gli aspetti civilistici riguardanti la cessione del ramo d'azienda.

L'[articolo 2555 cod. civ.](#) definisce l'azienda come "il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa". In un certo qual modo, tale definizione, può essere estesa anche alla cessione del ramo d'azienda, il quale avendo una funzionalità propria, può essere considerato alla stregua di un'azienda e, quindi, un'entità a sé stante rispetto al complesso aziendale principale.

Di conseguenza a tale operazione è possibile applicare le seguenti disposizioni:

[Articolo 2556 cod. civ.](#)

[Articolo 2557 cod. civ.](#)

[Articolo 2558 cod. civ.](#)

[Articolo 2559 cod. civ.](#)

[Articolo 2560 cod. civ.](#)

forma giuridica dell'atto di trasferimento

divieto di concorrenza

successione del cessionario nei contratti stipulati dal cedente

modalità di trasferimento al cessionario dei crediti relativi all'azienda, in "deroga" alla disciplina sulla cessione dei crediti

responsabilità patrimoniale solidale per le passività aziendali

Come previsto dall'[articolo 2556 cod. civ.](#), il contratto di cessione deve:

- avere **forma scritta**, tale requisito risulta essere necessario non tanto per quanto

riguarda la validità dell'operazione quanto, piuttosto, la **rilevanza probatoria**, salvo l'obbligo di rispettare le norme che regolano il trasferimento di determinati beni che possono essere oggetto di trasferimento con il ramo aziendale (ad esempio beni immobili o mobili registrati);

- essere iscritto presso il suddetto Registro delle Imprese;
- essere **redatto nella forma dell'atto pubblico o scrittura privata autenticata**, con deposito, nel termine di 30 giorni, a cura del notaio autenticante o rogante.

La mancata iscrizione al Registro delle Imprese comporta:

- l'applicazione di sanzioni amministrative (previste dall'[articolo 2194 cod. civ.](#) per le imprese individuali e dall'[articolo 2630 cod. civ.](#) per le imprese in forma societaria)
- il **venir meno degli "effetti giuridici"** conseguenti all'iscrizione in detto registro.

Sono previsti, poi, specifici obblighi in capo al cedente, come ad esempio il cd. **divieto di concorrenza**; ai sensi dell'[articolo 2557 cod. civ.](#), infatti, il cedente deve astenersi, per il periodo di cinque anni dal trasferimento, dall'iniziare una nuova impresa che per l'oggetto, l'ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dell'azienda ceduta.

Relativamente alle componenti contrattuali, invece, l'[articolo 2558 cod. civ.](#) prevede il **subingresso** del cessionario in **tutti i contratti stipulati dal cedente, quale effetto "automatico"**, sebbene non necessario, della cessione d'azienda. Ciò al fine di:

- mantenere l'integrità del complesso aziendale ceduto;
- garantire l'adempimento dei contratti inerenti all'esercizio dell'azienda.

Salvo patto contrario, **la successione nei contratti da parte dell'acquirente** avviene se:

- sono stati **stipulati dal cedente** per l'esercizio del ramo aziendale ceduto;
- **siano a prestazioni corrispettive** non ancora completamente "esauriti", ossia non ancora compiutamente eseguiti da nessuna delle due parti;
- non abbiano **carattere personale**;
- non siano soggetti ad una diversa e specifica **disposizione di legge**.

In ogni caso, il soggetto "ceduto" può **recedere dal contratto** quando:

- **sussiste una "giusta causa di recesso"** (fatta salva per la responsabilità del cedente); per tale giusta causa si intende qualsiasi situazione – personale, patrimoniale o aziendale – che muti in maniera "rilevante" la convenienza di un contratto;
- la **decisione viene presa entro 3 mesi dal trasferimento del complesso aziendale nell'ambito** del quale si è realizzata la cessione del contratto.

Nel caso di recesso per giusta causa, tale soggetto avrà diritto al risarcimento del danno da parte dell'alienante.



EVOLUTION Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >

Design by volare, Gerdano / Freepik

RASSEGNA RIVISTE

Affitto e cessione dell'azienda agricola

di **Samuele Cantini**

Articolo tratto da “Rivista per la consulenza in agricoltura n. 31/2018”

Il contratto di affitto è tale ove il bene oggetto del contratto – in sé provvisto di attitudine produttiva – sia concretamente funzionale rispetto all'esercizio dell'attività per la quale è impiegato. La considerazione impone di sondare le ipotesi con riferimento alle quali il contratto includente (anche) la concessione in godimento del fondo rustico (sia pur esso attrezzato) appartenga al tipo del contratto di affitto di fondo rustico ovvero possa essere ricondotto al contratto di affitto di azienda, anche al fine di individuare, in concreto, la disciplina applicabile al negozio. Si procederà parimenti a indagare se il fondo rustico possa essere considerato “bene aziendale” al fine di delineare quale possa essere la sorte del fondo in ipotesi di cessione dell'azienda. [Continua a leggere...](#)

[VISUALIZZA LA COPIA OMAGGIO DELLA RIVISTA >>](#)

[Segue il SOMMARIO di Rivista per la consulenza in agricoltura n. 31/2018](#)

Normativa e prassi in sintesi

Fiscalità agricola

“Bassi consumi energetici nel triennio. Nessuna agevolazione Ici per l'abitazione principale” di *Luigi Cenicola*

“Imposta proporzionale di registro per il riscatto di fondo rustico” di *Luigi Cenicola*

Contratti

“Affitto e cessione dell'azienda agricola” di *Samuele Cantini*

“Rent to buy di terreno agricolo” di *Luigi Scappini*

Finanza verde

“Un supporto all'agricoltura e all'industria agroalimentare: il Piano Nazionale d'impresa 4.0, la Legge Sabatini e le garanzie rilasciate dal Fondo di Garanzia per le pmi” di *Fabrizio Rosatella*

Leggi

“L'avvio della legislatura agricola. In discussione alle Commissioni Agricoltura della Camera e del Senato 2 provvedimenti analoghi: km zero e prodotti locali” di *Carlo Basilio Bonizzi*

Lavoro & previdenza

“Rinnovato il Ccnl Agricoltura – Contoterzisti” di *Francesco Bosetti*

“L'obbligo dell'invio telematico della denuncia di infortunio per gli agricoltori” di *Francesco Bosetti*

Il caso risolto

“I terreni e i fabbricati nell'atto di cessione di azienda agricola” di *Alberto Rocchi*

Osservatorio



RIVISTA PER LA CONSULENZA IN AGRICOLTURA

Mensile di aggiornamento ed approfondimento in materia societaria, fiscale e giuslavoristica

IN OFFERTA PER TE € 117 + IVA anziché € 180 + IVA

Offerta non cumulabile con sconto Privilege ed altre iniziative in corso, valida solo per nuove attivazioni. Rinnovo automatico a prezzo di listino.

-35%

ABBONATI ORA